

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2006

**che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dall'Italia nel 2001 e 2002 nel contesto delle misure di emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini**

[notificata con il numero C(2006) 3933]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2006/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Conformemente alla stessa decisione, è stato versato un primo anticipo di 4 000 000 EUR.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

(5) La decisione stabilisce, inoltre, che il versamento del saldo del contributo comunitario sarà effettuato sulla base della domanda presentata dall'Italia il 19 dicembre 2003, dei documenti giustificativi e dei risultati dei controlli in loco realizzati dalla Commissione. L'importo indicato nella domanda presentata dall'Italia era di 24 515 016 EUR, ma l'aiuto finanziario della Comunità non può superare il 50 % della spesa totale rimborsabile.

considerando quanto segue:

(1) Alcuni focolai di febbre catarrale degli ovini si sono manifestati in Italia nel 2001 e 2002. La comparsa di questa malattia rappresenta un grave rischio per il patrimonio zootecnico comunitario.

(6) Alla luce di tali considerazioni, occorre fissare l'importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese rimborsabili sostenute per le misure di eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2001 e 2002.

(2) Al fine di prevenire la propagazione dell'epizoozia e contribuire ad eradicarla quanto prima, è opportuno che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro nell'ambito dei provvedimenti di emergenza di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

(7) I risultati dei controlli effettuati dalla Commissione nel rispetto delle norme comunitarie nel settore veterinario e le condizioni di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità non consentono di considerare sovvenzionabili tutte le spese presentate.

(3) In base alla decisione 2003/677/CE della Commissione, del 24 settembre 2003, relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2001 e 2002 <sup>(2)</sup> l'Italia beneficia del concorso finanziario della Comunità alle spese sostenute nell'ambito dei provvedimenti di emergenza di lotta contro la febbre catarrale degli ovini posti in essere nel 2001 e 2002.

(8) Le osservazioni della Commissione, le conclusioni finali e il metodo di calcolo delle spese sovvenzionabili sono stati comunicati alle autorità italiane il 17 marzo 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 48.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo totale del concorso finanziario della Comunità per le spese sostenute per misure di eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2001 e 2002 è fissato, in conformità alla decisione 2003/677/CE, a 7 358 839 EUR.

Dal momento che all'Italia è già stato versato un primo anticipo di 4 000 000 EUR in virtù della decisione 2003/677/CE, il saldo sarà di 3 358 839 EUR.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---